

WEBINAR 1, 7, 21 Febbraio 2017


ACCESSO ALLO SPRAR

PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

RACCOLTA DEI QUESITI

(da stampare preferibilmente in formato opuscolo)

CITTALIA
fondazione **anci** ricerche



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



SPRAR
Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



MINISTERO
DELL'INTERNO

INDICE

ACCESSO ALLO SPRAR	3
TRASFORMARE CAS IN SPRAR	12
AUMENTO POSTI	14
ENTI GESTORI	15
STRUTTURE	19
CAPACITA' RICETTIVA/NUMERI PIANO	19
TEMPI DI ACCOGLIENZA	20
REVISORE INDIPENDENTE	20
VANTAGGI ECONOMICI COMUNI	21
COSTI	21
CODICE CONTRATTI	22
DECRETO	29
PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE	31
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	34

ACCESSO ALLO SPRAR

Allo SPRAR può accedere anche chi non ha già la protezione internazionale?

Se sì che differenza di progettualità c'è tra chi è nella fase di richiesta e chi ha già lo status di rifugiato?

I progetti SPRAR possono accogliere solo soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di rifugiato? Mentre i CAS accolgono anche stranieri in attesa di riconoscimento?

Nello SPRAR vengono inseriti soltanto coloro ai quali è stato riconosciuto lo stato di protezione?

Qual è attualmente la percentuale di persone a cui è stato riconosciuto lo stato di protezione e come immaginate che evolva nei prossimi due anni?

Il ministero finanzia totalmente i progetti presentati dai comuni?

Come si può gestire il passaggio da CAS a SPRAR quando i numeri di persone presenti già sui CAS del territorio di un'unione montana di 20.000 abitanti è di oltre 120 persone?

Lo SPRAR nasce come sistema di accoglienza per **richiedenti e titolari** di protezione internazionale.

Sulla base delle esigenze di carattere nazionale e della programmazione di accoglienza prevista nelle sedi deputate (il Tavolo di Coordinamento Nazionale tra tutte), nel corso degli ultimi tre anni lo SPRAR si è tuttavia delineato come sistema che accoglie principalmente persone alle quali sia stata già riconosciuta una forma di protezione.

Questo non esclude la presenza di richiedenti protezione internazionale:

- rispetto alla **presa in carico** di richiedenti protezione internazionale si rimanda a una completa del Manuale Operativo dello SPRAR.
- rispetto alla **incidenza** di richiedenti protezione internazionale sulla popolazione accolta nello SPRAR si rimanda a una lettura dei rapporti annuali dello SPRAR, in particolare l'Atlante SPRAR 2015, consultabile e scaricabile sul sito www.SPRAR.it, nella sezione documenti.

Ai sensi dell'art. 19, del DM 10/08/2016, l'Ente Locale, di cui al Capo I e II del decreto, presenterà un piano finanziario preventivo, ovvero un piano previsionale delle spese da sostenere annualmente, comprensivo di una quota di cofinanziamento nella misura minima del 5% del costo complessivo del progetto. Si precisa, che la domanda di accesso al contributo del FNPSA, da parte dell'EELL proponente, sarà valutata dalla Commissione di valutazione che si atterrà alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 3, del suddetto decreto.

L'adesione di un comune allo SPRAR è elemento di cui la prefettura, alla luce della direttiva del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016 e del piano di riparto, deve necessariamente tenere conto, sia per l'eventuale attivazione di altre accoglienze CAS, o per la graduale riduzione delle stesse laddove presenti, rispetto alle quali la prefettura deve confrontarsi con le amministrazioni comunali direttamente interessate.

Il progetto SPRAR deve essere necessariamente triennale?

Secondo il DM 10 agosto 2016 (art. 5 delle Linee Guida per la presentazione delle domande di accesso al FNPSA), la durata degli interventi di accoglienza integrata e' triennale e decorre dalla pubblicazione del decreto del ministro.

Il contributo, secondo i principi della contabilità generale dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno di durata

Cosa succede quando un richiedente protezione inserito in un progetto SPRAR vede rifiutata la propria richiesta?

In caso di esito negativo, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale consente al richiedente protezione internazionale di rimanere in accoglienza secondo i termini stabiliti dall'ordinamento giuridico, con particolare riferimento all'art. 14 DLgs 142/2015.

Quali sono le differenze tra le varie categorie di stranieri che possono accedere ad un servizio SPRAR?

Ai sensi del DM 10 agosto 2016, gli enti locali proponenti possono richiedere un contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore dei seguenti destinatari:

- a) titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario;
- b) titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, , nonché titolari di permesso umanitario, con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico;

c) **minori** stranieri non accompagnati/**MSNA**

... quindi non è obbligatorio scegliere una struttura unica?

L'art. 7 del DM 10 agosto 2016 prevede che i servizi di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari assicurano una disponibilità non inferiore a 10 posti, non fissando un tetto massimo. Relativamente alle strutture destinate all'accoglienza nell'ambito dei servizi dello SPRAR è fatta raccomandazione di evitare una eccessiva concentrazione in ciascuna struttura, per tale motivo il medesimo articolo richiama al fatto che, di norma, la capacità ricettiva in ciascuna struttura di accoglienza non può superare i 60 posti. Le strutture, o gli appartamenti, possono dunque essere più di una nel rispetto delle linee guida allegate al citato DM

L'ente titolare deve anticipare risorse finanziarie? vi è un acconto erogato prima della partenza vera e propria dello SPRAR?

I rapporti che intercorrono tra l'Ente Locale titolare del progetto e l'Ente Attuatore sono disciplinati e regolati dalla convenzione/contratto sottoscritti dalle parti. La tempistica circa l'accreditamento del finanziamento a ciascun Ente Locale titolare del progetto, è stabilita annualmente dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Quanto dei fondi statali per i richiedenti protezione provengono da risorse nazionali rispetto a risorse europee?

La disciplina del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) è fissata nell'art. 1-septies, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

*Che percorso fanno i **minori** non accompagnati (**MSNA**) dal punto di vista del riconoscimento dello status di rifugiato?*

I **minori** stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale e non, possono essere accolti nell'ambito delle progettualità Sprar per **MSNA**, ai sensi dell'art. 19, co.2 del DLgs 142/2015.

L'art. 36 del DM 10/08/2016 dispone che "Per il minore straniero non accompagnato e' in ogni caso previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai successivi sei mesi dal compimento della maggiore età. Per i neo maggiorenni richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria, decorso tale periodo, un'opportunità di proroga nel medesimo progetto e' consentita sulla base delle circostanze straordinarie sopra indicate, preferibilmente all'interno di strutture adibite all'accoglienza dei neomaggiorenni, finalizzate al raggiungimento dell'autonomia. Per i neo maggiorenni con altro titolo di soggiorno l'accoglienza termina allo scadere dei sei mesi dal compimento della maggiore età.

Se a un comune sono assegnati 6 posti, come fa a presentare un progetto per 10 persone per ottenere sostegno economico? solo con partenariato con un altro comune?

domande simili, stessa risposta:

Ai sensi del DM 10 agosto 2016 (art. 7 comma 1 Capo I Criteri per la presentazione della domanda di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo), la capacità minima di accoglienza per accedere alle domande di contributo è di 10 posti, ma per raggiungere questa capienza l'ente locale titolare potrebbe decidere di presentare la domanda di contributo in partenariato con un comune limitrofo sul cui territorio potrebbero individuarsi strutture di accoglienza per un numero di posti tale da concorrere al raggiungimento del limite minimo previsto dal DM summenzionato.

Se la possibilità di accedere ai contributi avviene solo se vi è un progetto di almeno 10 posti, per i piccoli comuni <2000ab (6 posti) non verrà assicurato alcun contributo e non potranno presentare alcun progetto?

Per quanto riguarda la progettazione, mettere voi a disposizione il tutto oppure i singoli comune devono attivarsi da soli seguendo le vostre linee guida?

Per la predisposizione degli interventi di accoglienza integrata dello SPRAR, sono i medesimi enti locali a presentare domanda di finanziamento ai sensi del decreto 10 agosto 2016 e delle relative Linee guida.

Il revisore indipendente che tipo di professionalità deve avere?

Il comma 2, dell'art. 25, del DM 10/08/2016, dispone che "l'Ente Locale è chiamato ad avvalersi di un Revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al piano finanziario preventivo, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal Manuale unico per la rendicontazione vigente. L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute."

*Considerando come ipotesi di cofinanziamento il trasporto scolastico dei **minori** come può essere monetizzato il servizio non essendo a conoscenza dell'effettivo numero dei **minori** che usufruiranno dello stesso?*

Si rimanda a quanto specificamente indicato nell'allegato C1, del DM 10/08/2016, dalla micro voce G5. Si precisa, che il numero di utenti da indicare è chiaramente del tutto previsionale rispetto al numero di utenti che usufruiranno di tale servizio

*E' possibile presentare domanda per **MSNA**? E quale bando lo prevede?*

Il DM 10/08/2016 in questione prevede nella parte I, relativa alle Linee guida, all'art. 3, co. 2 - lett. c) "Servizi di accoglienza", la possibilità che gli enti locali proponenti richiedano un contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore dei **minori** stranieri non accompagnati (**MSNA**). I servizi di accoglienza per i **minori** stranieri non accompagnati possono prevedere l'accoglienza anche in strutture appositamente dedicate, per coloro i quali, avendo compiuto i 18 anni di età, restano in accoglienza nei tempi e con le modalità previste nella parte II delle presenti linee guida.

Le risorse economiche arrivano a partire dall'ammissione del progetto? seguono un sistema di contabilità separata? ossia come si coniugano con i nuovi principi di armonizzazione contabile?

La tempistica circa l'accreditamento del finanziamento a ciascun Ente Locale titolare del progetto, è stabilita annualmente dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. In merito agli altri quesiti posti, si specifica che non è prevista la tenuta di una contabilità separata di progetto. Si raccomanda in ogni caso, l'utilizzo di centri di costo per rendere le spese tracciabili all'interno della contabilità generale.

Con quale cadenza sono previsti i trasferimenti delle risorse Sprar ai Comuni?

La tempistica circa l'accreditamento del finanziamento a ciascun Ente Locale titolare del progetto, è stabilita annualmente dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Come dobbiamo comportarci dopo il secondo diniego dei beneficiari ricorsisti?

Le misure di accoglienza già assicurate sono garantite al richiedente protezione in caso di rigetto della domanda di protezione, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione, e una volta impugnata, per la durata del procedimento in primo grado. Il ricorrente, in tale ipotesi, privo di mezzi di sussistenza, usufruisce delle misure di accoglienza per il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato.

Nei casi nei quali il richiedente ricorrente impugni il diniego della Commissione territoriale anche in grado di appello, secondo quanto disposto dall'art. 14, co 4 del decreto legislativo 142\2015, è legittima la presenza dello stesso in accoglienza all'interno del circuito dello Sprar fino alla decisione sull'istanza di sospensione, tranne nel caso in cui non intervengano provvedimenti amministrativi di altro genere, emanati da altre amministrazioni.

Si fa presente che il percorso giuridico e amministrativo del beneficiario, anche nella fase del ricorso, non esula dal percorso di accoglienza integrata intrapreso all'interno del circuito dello Sprar, sia relativamente ai servizi usufruiti che agli obiettivi raggiunti, rispetto ai quali andrà fatta caso per caso idonea valutazione circa l'opportunità e / o la necessità in termini del prosieguo dell'accoglienza.

*Si può fare unica domanda sia per accoglienza ordinaria e **minori non accompagnati (MSNA)** o devono essere fatte separatamente?*

Gli enti locali proponenti, che richiedono il contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR, propongono una domanda per ciascuna categoria di destinatari, esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma predisposta dal Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'Interno. (<https://fnasilo.dlci.interno.it>)

Esiste una definizione precisa per la tipologia di utenza "socio-assistenziale"?

Ai sensi dell'art. 1 de DM 10 agosto 2016 l'oggetto della domanda di contributo consiste nella predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario.
Per le definizioni di utenza socio-assistenziale si faccia riferimento alla Legge 328 del 2000 e successive disposizioni regionali.

Un consorzio per i servizi sociali che sostituisce il vecchio ufficio di piano, può presentare progetti SPRAR?

Come previsto dall'art. 2 del DM del 10 agosto 2016, gli Enti locali proponenti domanda di contributo sono gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pertanto un Consorzio intercomunale dei servizi sociali può presentare domanda di contributo se la propria forma giuridica si configura nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo sopra menzionato.

Fra gli enti locali titolari aderenti all'attuale rete Sprar vi sono diversi Consorzi di Comuni per la gestione dei servizi sociali.

Come le Province possono avere un ruolo

Le province, potranno essere enti locali proponenti la domanda di contributo, qualora per effetto dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, la c.d. legge Del Rio, conservino ancora le funzioni attinenti la gestione dei progetti SPRAR.

Al di fuori del ruolo di ente locale proponente, le province potrebbero svolgere azioni complementari e di supporto ai servizi dello SPRAR nella misura in cui la legge Del Rio abbia riorganizzato i servizi.

A monte della domanda online sul sito SPRAR serve la delibera dell'amministrazione di "manifestazione di interesse"?

Per la presentazione della domanda di contributo è necessario seguire le prescrizioni del DM 10 agosto 2016. Ciascun ente locale proponente procederà alla emanazione di atti seguendo le modalità e procedure previste dalla normativa di riferimento (o dalla propria regolamentazione statutaria).

Fino a questo momento per il progetto Sprar, abbiamo sempre avuto come riferimento la città metropolitana, possiamo fare una richiesta come Comune singolo?

Gli enti locali, aderenti o partner di un progetto SPRAR esistente, possono diventare enti locali titolari presentando una domanda di contributo in autonomia. Un ente locale già titolare di un progetto SPRAR può presentare una domanda di contributo per una tipologia di accoglienza differente.

In pratica un consorzio di comuni può essere capofila del progetto in favore dei comuni più piccoli e allo stesso tempo essere gestore del progetto SPRAR? O come soggetto attuatore bisogna per forza ricercare un attore del Terzo Settore?

Un consorzio di comuni può essere ente locale proponente se la propria forma giuridica rientra nell'ambito dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata, ai sensi dell'art. 6 del DM 10 agosto 2016, l'ente locale proponente può avvalersi di uno o più enti attuatori selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento. Dunque dalla lettura del Decreto se ne deduce che l'ente locale proponente potrebbe gestire direttamente i servizi anche senza ricorrere ad un ente attuatore.

E' possibile che il soggetto capofila sia anche il soggetto attuatore?

Ai sensi dell'art. 6 del DM 10 agosto 2016, per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata indicati dalle linee guida, l'ente locale proponente può avvalersi di uno o più enti attuatori. Se ne deduce quindi che l'ente locale proponente può gestire direttamente i servizi anche senza ricorrere ad un ente attuatore.

C'è un termine tra l'uscita della graduatoria e l'apertura effettiva di un progetto Sprar?

Sono escluse dal finanziamento, salvo differimento concesso dalla Direzione centrale, sentito il Servizio Centrale, le domande di contributo i cui relativi servizi non siano attivati entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro che approva le graduatorie e assegna la ripartizione delle risorse, la cui pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, anche al fine del termine per l'attivazione dei servizi di accoglienza integrata finanziati.

Si rimanda alla lettura degli artt. 11 e 2 di cui al DM 10 agosto 2016.

In Sicilia vi sono i Liberi Consorzi Comunali (ex province). Che ruolo hanno nell'ambito dei progetti SPRAR?

I Liberi Consorzi Comunali della Sicilia possono essere enti locali proponenti la domanda di contributo. Al di fuori del ruolo di ente locale proponente, i Liberi Consorzi Comunali potrebbero svolgere azioni complementari e di supporto ai servizi dello SPRAR nella misura in cui sono stati riorganizzati i servizi.

*Se un ente è già partner in progetto SPRAR **minori (MSNA)** ma non titolare può fare nuovo progetto come titolare?*

Gli enti locali partner di altri enti locali che non siano già titolari, se interessati possono presentare autonoma domanda di contributo.

*Quali sono le modalità per ampliare la rete SPRAR con un nuovo progetto? (il mio comune aderisce per la prima volta allo SPRAR adulti entro marzo 2017 ma se in seguito volesse ampliare la rete attivando un progetto per **minori (MSNA)** deve rifare la gara come per gli adulti?) e, sono previste azioni mamme/bambino o queste vengono considerate **minori** o adulti?*

Il DM 10/08/2016 prevede, all'art. 22, la possibilità di richiedere al ministero l'autorizzazione alla variazione dei posti, nell'ambito della stessa categoria di servizi di accoglienza integrata. Rispetto a tale opportunità il ministero sta per pubblicare una circolare applicativa. Una volta aumentati i posti, la capacità recettiva di un comune sarà comprensiva di tale aumento, anche in merito alla possibilità di prosecuzione al termine del triennio SPRAR.

Qualora il vostro Comune volesse proporre anche servizi per **minori** non accompagnati, dovrebbe presentare nuova domanda di accesso al finanziamento per questo specifico servizio di accoglienza, sulla base di quanto previsto dal DM 10/08/2016.

Infine, l'accoglienza dei nuclei monoparentali è prevista alla pari dell'accoglienza per singoli o nuclei familiari.

Si è affermato che non esistono tetti massimi per l'accoglienza SPRAR. Il D.L. del 10 agosto parla però di norma di un massimo di 60 posti. Potrei chiedervi di chiarire meglio la questione?

L'art. 7 del DM 10 agosto 2016 prevede che i servizi di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari assicurano una disponibilità non inferiore a 10 posti, non fissando un tetto massimo. Relativamente alle strutture destinate all'accoglienza nell'ambito dei servizi dello SPRAR è fatta raccomandazione di evitare una eccessiva concentrazione in ciascuna struttura, per tale motivo il medesimo articolo richiama al fatto che, di norma, la capacità ricettiva in ciascuna struttura di accoglienza non può superare i 60 posti.

Quale è la possibilità di un progetto SPRAR, in un comune di poco più di 15.000 abitanti, che già ospita un HUB di accoglienza gestito dalla prefettura, ma che dà di fatto asilo nel proprio territorio già a n.200 unità di migranti ?

La sostenibilità dell'accoglienza su un territorio deve essere concertata tra il comune e la prefettura, sulla base di quanto disposto nella clausola di salvaguardia di cui alla Direttiva del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016, nel piano di riparto e tenendo conto dell'opportunità di aderire allo SPRAR.

*un comune, parte di un unione di Comuni, che partecipi (non come capofila) alla accoglienza di **MSNA**, sia nello SPRAR che attraverso la Prefettura e i CAS, e che presenti un progetto di accoglienza Sprar (aderendo come territorio comunale) potrebbe essere escluso da altre forme di accoglienza che coinvolgono invece l'unione dei comuni?*

L'adesione di un comune allo SPRAR è elemento di cui la prefettura, alla luce della direttiva del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016 e del piano di riparto, deve necessariamente tenere conto per l'eventuale attivazione di altre accoglienze CAS e rispetto alle quali deve confrontarsi con le amministrazioni comunali direttamente interessate.

Se ci sono già presenti cittadini stranieri accolti diversi anni fa, in carico ai servizi sociali, possono questi essere computati nel numero degli accolti SPRAR?

Ai sensi dell'art. 1 del DM 10 agosto 2016, l'oggetto della domanda di contributo consiste nella predisposizione di servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario.

Che succede quando al richiedente NON è riconosciuta la protezione?

In caso di esito negativo, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale consente al richiedente protezione internazionale di rimanere in accoglienza secondo i termini stabiliti dall'ordinamento giuridico, con particolare riferimento all'art. 14 dlgs 142/2015.

*Come convincere le amministrazioni all'attivazione SPRAR **minori**? Credo che la confusione tra CAS **minori**, richiedenti asilo e non sia molta. Il rischio senza lo SPRAR che nei CAS i minorenni diventino stanziali... non può esserci una forma di invito specifico*

Il DM 10/08/2016 in questione prevede nella parte I, relativa alle Linee guida, all'art. 3, co. 2 - lett. c) "Servizi di accoglienza", la possibilità che gli enti locali proponenti richiedano un contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore dei **minori** stranieri non accompagnati/**MSNA**. I servizi di accoglienza per i **minori** stranieri non accompagnati possono prevedere l'accoglienza anche in strutture appositamente dedicate, per coloro i quali, avendo compiuto i 18 anni di età, restano in accoglienza nei tempi e con le modalità previste nella parte II delle presenti linee guida.

TRASFORMARE CAS IN SPRAR

Il nostro comune ospita da circa un paio d'anni migranti in una struttura individuata dalla prefettura. Se aderiamo allo SPRAR viene meno tale struttura di ospitalità oppure rimane e lo SPRAR si aggiunge?

Vi è l'obbligo di riconoscere la residenza alle persone accolte attraverso SPRAR?

Ci sono indicazioni procedurali per consentire il passaggio di un CAS a SPRAR? Come ci si comporta con il gestore incaricato dalla prefettura?

Se il comune X raggiunge come SPRAR il numero ad esso assegnato, le eventuali altre accoglienze CAS (non entrate nello SPRAR) vengono chiuse e/o progressivamente chiuse a fine convenzione con la prefettura o anche prima?

Cosa avviene di un centro già attivato con 80 ospiti e gestito come CAS, se il Comune aderisce in seguito allo SPRAR? Tale centro viene chiuso o può proseguire?

L'adesione di un comune allo SPRAR è elemento di cui la prefettura, alla luce della direttiva del ministro dell'Interno del 11/10/2016 e del piano di riparto, deve necessariamente tenere conto per l'eventuale attivazione di CAS e rispetto alla quale deve confrontarsi con le amministrazioni comunali direttamente interessate.

Nelle Linee guida dello SPRAR, contenute nel DM 10/08/2016, Parte II, art. 31, comma 3, viene riportato che *“gli enti locali hanno l'obbligo di garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto”*.

Le uniche indicazioni di carattere procedurale che si possono fornire sono di carattere generale.

Si deve, infatti, tenere conto che una medesima struttura di accoglienza non può essere rendicontata su differenti fonti di finanziamento, pertanto nel momento in cui dovesse rientrare nello SPRAR di un comune ammesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, non potrà essere più considerata sotto la convenzione della prefettura e soggetto terzo a uso di un CAS.

E' opportuno che il passaggio di posti da CAS a SPRAR (sia come struttura fisica, che come solo numero di posti, da collocare poi in strutture differenti, reperite ad hoc) sia oggetto di un confronto diretto da prefettura e comune, i quali dovranno tenere conto delle convenzioni pendenti.

La tempistica delle modalità di graduale chiusura (o conversione) dei CAS presenti sul territorio di un comune aderente allo SPRAR dovrà essere programmata sulla base di una effettiva concertazione tra prefettura e comune.

La tempistica delle modalità di graduale chiusura (o conversione) dei CAS presenti sul territorio di un comune che decide di aderire allo SPRAR dovrà essere programmata sulla base di una effettiva concertazione tra prefettura e comune.

Come si può fare per passare da una situazione di centro di accoglienza gestito da una cooperativa presso un albergo di proprietà dei francescani (forse in vendita e la cooperativa lo compra), e la volontà di fare una SPRAR. Il comune ha una popolazione di 1200 abitanti e ora nel centro di accoglienza ha circa 100 migranti. L'idea è che un centro SPRAR possa dare una opportunità maggiore per i ragazzi migranti. Il rischio è che la cooperativa, che ha vinto un bando prefettizio, preferisca questa situazione. Come se ne esce?

Buongiorno da chi vengono ricondotti i CAS in SPRAR?

Le uniche indicazioni di carattere procedurale che si possono fornire sono di carattere generale. Si deve, infatti tenere conto che una medesima struttura di accoglienza non può essere rendicontata su differenti fonti di finanziamento, pertanto nel momento in cui dovesse rientrare nello SPRAR di un comune ammesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, non potrà essere più considerata sotto la convenzione della prefettura e soggetto terzo a uso di un CAS. E' opportuno che il passaggio di posti da CAS a SPRAR (sia come struttura fisica, che come solo numero di posti, da collocare poi in strutture differenti, reperite ad hoc) sia oggetto di un confronto diretto tra prefettura e comune, i quali dovranno tenere conto delle convenzioni pendenti.

AUMENTO POSTI

Se il comune è già titolare di SPRAR può aumentare i posti?

Si. Il DM 10/08/2016 prevede, all'art. 22, la possibilità di richiedere al ministero l'autorizzazione alla variazione dei posti. Rispetto a tale opportunità il ministero sta per pubblicare una circolare applicativa.

Una volta aumentati i posti (da 15 a 30) l'accreditamento rimane per 30? Che data si tiene per la richiesta di rinnovo?

Una volta aumentati i posti (ex art. 22, DM 10/08/2016), la capacità recettiva di un comune sarà comprensiva di tale aumento, anche in merito alla possibilità di prosecuzione al termine del triennio SPRAR.

Un ente capofila può aumentare il numero di richiedenti, nella stessa categoria (avvalendosi dell'appoggio di altri comuni nuovi che diventeranno partner)?

Si. Il DM 10/08/2016 prevede, all'art. 22, la possibilità di richiedere al ministero l'autorizzazione alla variazione dei posti. Rispetto a tale opportunità il ministero sta per pubblicare una circolare applicativa.

Se è attivo un progetto da anni per un numero determinato di posti, è possibile in fase di prosecuzione aumentare tali posti?

Il DM 10/08/2016 prevede, all'art. 22, la possibilità di richiedere al ministero l'autorizzazione alla variazione dei posti, nell'ambito della stessa categoria di servizi di accoglienza integrata. Rispetto a tale opportunità il ministero sta per pubblicare una circolare applicativa. Una volta aumentati i posti, la capacità recettiva di un comune sarà comprensiva di tale aumento, anche in merito alla possibilità di prosecuzione al termine del triennio SPRAR.

Relativamente ai comuni già aderenti alla rete SPRAR con le quote di accoglienza precedentemente indicate in base al n. di popolazione che manifestino la volontà di ampliamento rispetto alle nuove quote del piano di riparto : quali sono le modalità dell'ampliamento nell'ambito SPRAR

La possibilità di richiedere un aumento dei posti finanziati rientra nella casistica di novazione del servizio di accoglienza finanziato, così come previsto all'art. 22 del DM 10 agosto 2016, per il quale il Ministero dell'Interno il 20 marzo scorso ha diramato, per il tramite del Servizio Centrale, una circolare applicativa cui preghiamo di attenerci

(vedere anche il capitolo *clausola di salvaguardia*)

ENTI GESTORI

Vige sempre la regola che gli enti gestori debbono, necessariamente, gestire progetti SPRAR, in essere?

Tale “regola” non è mai esistita. Si è parlato sempre ed esclusivamente di pluriennale esperienza in merito alla presa in carico di richiedenti e titolari di protezione internazionale. Rispetto a questo, vale la pena ricordare una vecchia FAQ esplicativa del concetto di presa in carico:

“Per presa in carico si intende un processo in cui un ente, con la sua struttura organizzativa e le proprie risorse umane, a fronte della lettura di bisogni e domande espressi o inespressi e su base di un mandato specifico, progetta uno o più interventi rivolti a un singolo richiedente/titolare di protezione internazionale o di permesso umanitario, a un nucleo di convivenza o a un gruppo determinato, mantenendo con esso un rapporto continuativo al fine dello sviluppo dell'intervento nel corso del tempo”.

Un aspirante Ente Attuatore che non abbia i requisiti può ricorrere all'avvalimento?

La pluriennale esperienza è un requisito di carattere soggettivo che non rientrerebbe nella previsione dell'istituto dell'avvalimento.

Nello specifico della possibilità dell'avvalimento stesso, rimanda comunque a una vecchia FAQ che si riporta integralmente:

L'ente locale proponente, per la realizzazione dei servizi indicati dal DM 10/08/2016, può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento. Il DM del 10 agosto 2016 all'art. 21, comma 2 prevede che “Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere ...”. L'art. 89 del d.lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici) prevede che l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara (con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. La norma specifica altresì che gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tali limiti l'ente attuatore può ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Può essere considerata come esperienza dell'ente gestore l'esperienza individuale dei singoli componenti dell'ente gestore?

La pluriennale esperienza è un requisito richiesto all'ente attuatore in quanto tale e non alle singole persone che vi operano.

Un piano di zona può candidarsi come ente gestore di un progetto SPRAR?

Il piano di zona è solitamente uno strumento per la pianificazione di obiettivi, priorità, politiche e strategie di intervento, nonché per il governo delle politiche sociali del territorio. Lo SPRAR dovrebbe essere ricompreso nella previsione del Piano, il quale, tuttavia, non è da considerarsi come ente titolare o attuatore dello SPRAR stesso.

Fermi restando i requisiti richiesti dal D.M. del 10 Agosto 2016 per l'ente attuatore, come credete sia possibile far partecipare attivamente e quindi acquisire esperienza a Onlus e Cooperative, magari perché di nuova creazione, che non hanno ancora il requisito formale dell'esperienza dei due anni affiancando organizzazione che invece hanno già acquisito questa esperienza?

Fermo restando quanto previsto dal DM 10/08/2016, si riporta di seguito il testo di una precedente FAQ in merito alla possibilità di costituzione di ATI/RTI:

*“L'art. 21, comma 4 del DM 10/08/2016 regola il caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/ associazione temporanea di scopo/ raggruppamento temporaneo di impresa) in forma orizzontale (ossia una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare il medesimo tipo di prestazione), prescrivendo che “tutti i partecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei **minori**”.*

Infatti la distribuzione del lavoro è meramente quantitativa e tutte le imprese riunite sono solidalmente responsabili nei confronti del committente. Il successivo comma 5 regola invece il raggruppamento di tipo verticale (in cui il mandatario realizza la prestazione principale e i mandanti quelle secondarie), chiarendo che “i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione”.

Quindi ciascuno dei concorrenti deve possedere solo i requisiti tecnici e professionali inerenti alla prestazione di competenza e risponderà con un diverso regime di responsabilità limitata alle prestazioni di pertinenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario per tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto di affidamento.

Pertanto è lo stesso DM 10/08/2016 a specificare che i raggruppamenti di operatori economici possono partecipare come soggetti attuatori, sia in forma orizzontale che verticale, con differente regime in ordine ai requisiti richiesti”

L'ente attuatore deve essere necessariamente un ente del terzo settore o anche privato con esperienza di presa in carico?

L'art.45, del d. lgs. 50/2016, indica in maniera puntuale gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Si richiama, inoltre, quanto indicato nel DM 10/08/2016, all'art 21, co2, secondo il quale "gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda, nonché, nel caso di accoglienza per **minori** stranieri non accompagnati (**MSNA**), dimostrare la pluriennale e comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di soggetti".

Esiste un elenco di enti attuatori?

Non esiste alcun elenco o albo di enti attuatori.

Può essere valida l'esperienza pluriennale nel settore immigrazione di ogni singolo componente dell'ente gestore oppure è necessaria l'esperienza pluriennale dell'ente gestore stesso?

La pluriennale esperienza degli enti attuatori, indicata dall'art. 21 comma 2 del DM 10 agosto 2016, è un requisito richiesto all'ente attuatore in quanto tale e non alle singole persone che vi operano.

E' possibile l'avvalimento per l'ente gestore da parte di una ditta individuale oppure è necessaria una forma societaria dell'ente che dà l'avvalimento?

L'ente locale proponente, per la realizzazione dei servizi indicati dal DM 10/08/2016, può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento. Il DM del 10 agosto 2016 all'art. 21, comma 2 prevede che "Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere ...". L'art. 89 del d.lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici) prevede che l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara (con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. La norma specifica altresì che gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tali limiti l'ente attuatore può ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Buongiorno, vorrei sapere se la gara per l'individuazione del soggetto gestore deve essere espletata al momento della registrazione della domanda on line, oppure è sufficiente che la procedura sia avviata?

Prima di fare l'adesione al progetto SPRAR il Comune deve già aver individuato e affidato il soggetto collaboratore del progetto?

Fermo restando quanto previsto dal DM 10/08/2016, si riporta di seguito il testo di una precedente FAQ in merito. Nel caso in cui la procedura per l'individuazione dell'ente attuatore sia ancora pendente al momento della presentazione della domanda di contributo, la domanda di contributo on line deve essere compilata in ogni sua parte e al punto 5 del Modello A - là dove vengono richiesti i dati anagrafici e le coordinate dell'ente attuatore - è necessario indicare espressamente che la procedura è ancora in corso. Devono, tuttavia, essere indicati i servizi affidati, nonché - là dove si richiede di descrivere servizi e attività in essere dello stesso attuatore sul territorio regionale dell'ente proponente - specificare se eventualmente la presenza degli stessi è indicata come requisito preferenziale per l'avviso pubblico. Il punto 10 del Modello A deve altresì essere compilato integralmente, con tutte le informazioni necessarie al fine della valutazione dell'equipe, a eccezione dell'indicazione dei nominativi delle persone che la comporranno. E', inoltre, necessario allegare sulla piattaforma, tra i documenti facoltativi, l'avviso pubblico, il quale deve contemplare i requisiti indicati dal DM 10/08/2016. L'ente locale sarà tenuto a dare comunicazione tempestiva dell'esito della procedura al Ministero dell'Interno e al Servizio Centrale. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace (con relativa assegnazione del contributo) dopo la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'ente locale. Tale termine, non essendo fissato dalla lex specialis (DM 10/08/2016), e non essendo previsto ex legis, può essere stabilito discrezionalmente dalla commissione, in modo da garantire i principi generali di tempestività ed efficacia delle procedure di affidamento, stante la diretta strumentalità di questa fase al perfezionamento dello scopo dell'intero procedimento.

I comuni sono in grado di progettare interventi di questo tipo? che includono attività volte all'inserimento sociale, lavorativo ecc senza il sostegno, già in fase di progettazione, di enti con esperienza quali possono essere gli enti attuatori?

Nella misura in cui tutte le attività di accoglienza integrata - alla base della domanda di contributo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo - sono interamente attinenti e ricomprese nell'ambito del welfare locale, un comune è pienamente in grado di progettarle, premurandosi di costruire intorno all'idea progettuale la rete di soggetti e servizi necessari alla corretta attivazione e implementazione.

STRUTTURE

Per quanto attiene alle strutture immobiliari per assicurare l'accoglienza, se non vi fosse disponibilità di beni comunali, come si possono coinvolgere eventualmente i privati?

Le strutture di accoglienza possono essere di proprietà pubblica o privata. Qualora nessuno dei soggetti (si intendono sia gli enti locali proponenti, gli enti locali aderenti, gli enti locali partner, gli enti attuatori) sia proprietario di immobili da destinare all'accoglienza, questi potranno essere reperiti ricorrendo al mercato privato degli affitti.

Si precisa che sia l'attività di ricerca dell'alloggio, così come la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione possono essere svolte dall'ente locale o dall'eventuale ente attuatore. Ne deriva che le modalità e le procedure che saranno seguite dipenderanno dalla differente natura giuridica dei soggetti che le attiveranno.

Si precisa altresì che il costo della registrazione del contratto di locazione, il costo di locazione e il costo delle utenze saranno rendicontabili, limitatamente alla destinazione di uso delle strutture.

CAPACITA' RICETTIVA/NUMERI PIANO

Il nostro comune di 3400 circa residenti dovrebbe accogliere in base alle regole dello Sprar circa 3/4 immigrati. Per poter accedere ai finanziamenti occorre garantire almeno 10 posti di accoglienza. Quindi anche il nostro piccolo comune, se vuole accedere ai relativi contributi, deve comunque garantire l'accoglienza ad almeno 10 persone.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM agosto 2016, la capacità minima di accoglienza per accedere alle domande di contributo è di 10 posti, ma per raggiungere questa capienza l'ente locale titolare potrebbe decidere di presentare la domanda di contributo in partenariato con un comune limitrofo sul cui territorio potrebbero individuarsi strutture di accoglienza per un numero di posti tale da concorrere al raggiungimento del limite minimo previsto dal DM summenzionato.

... volevo chiedere come è possibile arrivare ai numeri previsti dalla direttiva 2,5 x mille abitanti con il limite numerico dei posti definiti nel bando SPRAR (es. il nostro Ente può far domanda per massimo 40 accoglienze SPRAR ma il 2.5 è pari a 59 accoglienze).

Il DM 10 agosto 2016 prevede, ai sensi dell'art. 7 comma 1, la capacità minima di accoglienza per accedere alle domande di contributo ma non prevede un limite numerico massimo. L'unico limite è riferito alla capacità ricettiva in ciascuna struttura di accoglienza che secondo il comma 2 dell'art. 7 non può, di norma, superare i 60 posti e in ogni caso, deve evitare eccessive concentrazioni.

TEMPI DI ACCOGLIENZA

Sulla base di quali criteri e con quali modalità è valutata la prosecuzione di un'accoglienza oltre i 6 mesi?

Con riferimento a quanto previsto dal DM 10/08/2016 all'art. 36, si fa presente che i tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale o umanitaria possono essere prorogati, previa autorizzazione del Ministero dell'interno per il tramite del Servizio Centrale, per complessivi ulteriori sei mesi, ovvero per maggiori periodi temporali, secondo le effettive esigenze personali. La proroga è concessa per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi d'integrazione avviati o a comprovati motivi di salute.

In caso di ricorso contro il diniego della Commissione territoriale, il richiedente ha diritto a rimanere nello SPRAR? Se sì, per quanto tempo? Quanti ricorsi sono eventualmente ammessi? Nel caso di mancata accettazione della richiesta di gratuito patrocinio, il costo del ricorso può essere a carico del progetto?

In caso di esito negativo, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale consente al richiedente protezione internazionale di rimanere in accoglienza secondo i termini stabiliti dall'ordinamento giuridico, con particolare riferimento all'art. 14 dlgs 142/2015. Le spese legali relative al ricorso non possono essere rendicontate.

REVISORE INDIPENDENTE

Il Revisore quali requisiti deve avere?

Ai sensi dell'articolo 25, comma 3 del DM 10 agosto 2016, l'incarico di revisore può essere affidato a:

- a) Professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze o revisori dei conti degli enti locali iscritti all'albo tenuto presso il Ministero dell'Interno);
- b) Società di servizi o di revisione contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della società di servizi o di revisione.

VANTAGGI ECONOMICI COMUNI

Ci sono dei vantaggi economici per i comuni che aderiscono alla rete SPRAR?

L'adesione da parte di un ente locale alla rete SPRAR comporta dei vantaggi economici in termini di ottimizzazione delle risorse economiche. L'ente locale può imputare sul piano finanziario preventivo i costi reali del proprio personale che a vario titolo è impegnato nella realizzazione dello Sprar, permettendo di liberare risorse. L'adesione allo SPRAR inoltre, accresce le opportunità del territorio, in termini di crescita dell'occupazione (operatori impegnati nelle attività di gestione dell'accoglienza), di maggiore dinamicità dell'economia complessiva (sollecitazione di tutte le attività commerciali presenti), di rivitalizzazione dei borghi, dei quartieri e delle intere comunità cittadine di accoglienza.

COSTI

Esiste e si può avere una ipotetica tabella di suddivisione delle spese consigliate tra i vari compiti che il bando SPRAR prevede?

Tutti i costi che riguardano la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata dello SPRAR sono raggruppati sotto le macrovoci di spesa riportate all'interno del piano finanziario preventivo (PFP), per la compilazione del quale si fa riferimento al DM 10 agosto 2016, nonché al manuale di rendicontazione disponibile nel sito SPRAR.

Gli incarichi prefettizi prevedono analoghi compiti e con quali obblighi di rendicontazione?

I servizi attivati nei CAS sono oggetto di una apposita convenzione tra la prefettura e l'ente gestore e dunque a quella occorre riferirsi.

CODICE CONTRATTI

Ferma restando l'autonomia del Comune nella scelta e nell'applicazione della normativa di riferimento, si rappresenta quanto segue ricordando che indica le modalità attuabili secondo la normativa vigente e secondo il quesito posto

E' consentita la coprogettazione sopra i 750mila euro ovvero soprasoglia? Se si quali sono i riferimenti normativi?

La coprogettazione superiore alla soglia comunitaria di € 750.000 è certamente possibile.

La coprogettazione rappresenta **una forma di collaborazione tra PA e soggetti del Terzo Settore** volta alla realizzazione di attività ed interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni locali della persona, della famiglia e della comunità. Gli obiettivi che il Comune si propone di conseguire con la coprogettazione rappresentano l'effettiva opportunità **di collaborare con un soggetto del Terzo Settore** nella **progettazione e gestione** di attività di tipo sociale.

L'elemento distintivo della coprogettazione, rispetto all'appalto di servizi, è la **compartecipazione del partner in termini di messa a disposizione di risorse** umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.

La coprogettazione, con le caratteristiche sopra delineate, consente di applicare una procedura più snella ai sensi della L 328/2000 e del DPCM 30 marzo 2001 e delle Leggi Regionali. Il legislatore ha infatti ritenuto, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, applicare una procedura più celere, volta a favorire la semplificazione amministrativa ancorché nel rispetto dei principi generali di trasparenza e buona amministrazione, e favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà promuovendo azioni per il sostegno dei soggetti operanti nel Terzo Settore. Trattandosi di una procedura di valore superiore alla soglia comunitaria si esce però dal campo nazionale e di competenza del legislatore italiano, pertanto si rende necessario operare nel rispetto di principi generali della legge comunitaria ovvero pubblicità, concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni

È possibile l'avvalimento per l'ente gestore da parte di una ditta individuale oppure è necessaria una forma societaria dell'ente che da l'avvalimento?

È possibile, l'importante è che il soggetto abbia i requisiti richiesti dal bando. Si rammenta che nell'avvalimento il soggetto che presta i requisiti deve mettere a disposizione anche risorse che serviranno per svolgere il servizio ed il servizio sarà svolto totalmente o parzialmente, a seconda che si tratti di avvalimento totale o parziale, dal soggetto che ha prestato i requisiti per partecipare alla gara

L'assenza di utile, la natura di servizio sociale, la recente introduzione di un'aliquota iva potrebbero favorire l'adozione dello strumento della gara europea (sopra soglia) a costo fisso, previsto dal nuovo codice dei contratti?

Le linee guida Anac stringono molto sull'applicazione di una gara solo sull'offerta tecnica e non economica, in quanto impone un'indagine di mercato anche presso altre stazioni appaltanti per servizi simili

Un avviso pubblico per la selezione di un coprogettatore e attuatore che rispetti tutti i principi europei di trasparenza, concorrenza, pubblicità (gazzette, quotidiani, siti, etc.) è concepibile per i servizi sprar sopra soglia?

È possibile effettuare gare con costo predeterminato da amministrazione e basando l'offerta economicamente più vantaggiosa solo sulla qualità (cfr art. 95 comma 7 D.Lgs 50/2016)

La coprogettazione, ovvero la **collaborazione tra PA e soggetti del Terzo Settore** volta alla realizzazione di attività ed interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni locali della persona, della famiglia e della comunità con la **compartecipazione del partner in termini di messa a di disposizione di risorse** umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione, consente di applicare una procedura più snella ai sensi della L 328/2000 e del DPCM 30 marzo 2001.

Il legislatore ha infatti ritenuto, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, applicare una procedura più celere, volta a favorire la semplificazione amministrativa ancorché nel rispetto dei principi generali di trasparenza e buon amministrazione, e favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà promuovendo azioni per il sostegno dei soggetti operanti nel Terzo Settore

Trattandosi di una procedura di valore superiore alla soglia comunitaria si esce però dal campo nazionale e di competenza del legislatore italiano pertanto si rende necessario operare nel rispetto di principi generali della legge comunitaria ovvero pubblicità, concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni

Il nostro ufficio contratti dice che senza utile siamo fuori dal codice contratti e lo sprar non consente margini di guadagno ai soggetti aggiudicatari.

Non è la presenza o l'assenza dell'utile che determina l'applicazione del codice degli appalti ma la natura dell'oggetto dell'affidamento.

La realizzazione di un servizio di progettazione e/o di gestione verso un corrispettivo inquadra l'intervento negli appalti di servizi con l'inevitabile applicazione del Codice degli Appalti.

Non rileva per l'inquadramento giuridico chi sarà il soggetto che sostiene i costi del servizio, quello che rileva è che si tratta di un contratto di erogazione di un servizio verso un corrispettivo

Quali sono le procedure di selezione degli enti gestori?

Si tratta di appalti di servizi sottoposti al Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016.

Per quanto riguarda procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie (€ 209.000 beni e servizi e € 750.000 per appalti di servizi sociali o di altri servizi specifici elencati all'allegato IX) il riferimento è l'art. 36 D.Lgs 50/2016.

Per importi superiori alla soglia comunitaria potrà essere scelta una delle procedure indicate agli art. 59 e ss del D.Lgs 50/2016.

Si segnala la possibilità di procedere con accordi quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 suggerendo di individuare un unico operatore. Questo strumento consente di poter sottoscrivere, nel tempo, successivi contratti applicativi, che discendo dal contratto normativo principale, con l'operatore individuato con gara, secondo delle regole sopra indicate per i contratti sotto o sopra soglia comunitaria, a secondo delle necessità.

L'accordo quadro può avere una durata massima di quattro anni

Un CAS può trasformarsi in Sprar? se sì come affrontare l'obbligo del bando di evidenza pubblica per il reperimento dei gestori?

Per individuare un soggetto gestore del servizio è necessario procedere alla scelta del contraente secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti (DLgs 50/2016)

A secondo del valore posto a base di gara si potrà scegliere una delle procedure indicate all'art. 36 comma 2 del Codice in caso di importi inferiori alla soglia comunitaria (€ 209.000 beni e servizi e € 750.000 per appalti di servizi sociali o di altri servizi specifici elencati all'allegato IX)

Per importi di valore superiore alla soglia comunitaria si dovrà procedere con procedura aperta o procedura ristretta o altre forme di scelta del contraente previste agli art. 59 e ss del Codice

Come licenziare un soggetto attuatore che non risponde alle direttive dell'ente locale?

Il capitolato speciale di gara, che norma i rapporti fra amministrazione ed aggiudicatario, dovrebbe prevedere le ipotesi di risoluzione del contratto e la procedura che deve essere posta in essere per arrivare alla risoluzione del contratto.

In assenza di indicazioni nel CSA il riferimento normativo dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 è comunque sempre applicabile

La risoluzione contrattuale rappresenta il corretto metodo per interrompere il rapporto con il gestore aggiudicatario dei servizi

Quali sono gli atti che il comune deve approvare per poter aderire al progetto Sprar (delibera di Giunta, ecc.) ?

Per individuare un soggetto gestore del servizio è necessario procedere alla scelta del contraente secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016)

In primo luogo è necessario redigere un progetto del servizio ai sensi dell'art. 23 comma 15 del Codice degli Appalti.

Questo progetto dovrà essere approvato unitamente agli atti di gara con la determinazione a contrattare. Successivamente la procedura di gara potrà avere inizio.

A seconda del valore posto a base di gara si potrà scegliere una delle procedure indicate all'art. 36 comma 2 del Codice in caso di importi inferiori alla soglia comunitaria (€ 209.000 beni e servizi e € 750.000 per appalti di servizi sociali o di altri servizi specifici elencati all'allegato IX)

Per importi di valore superiore alla soglia comunitaria si dovrà procedere con procedura aperta o procedura ristretta o altre forme di scelta del contraente previste agli art. 59 e ss del Codice.

Si segnala la possibilità di procedere con accordi quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 suggerendo di individuare un unico operatore. Questo strumento consente di poter sottoscrivere, nel tempo, successivi contratti applicativi, che discendo dal contratto normativo principale, con l'operatore individuato con gara, secondo delle regole sopra indicate per i contratti sotto o sopra soglia comunitaria, a secondo delle necessità.

L'accordo quadro può avere una durata massima di quattro anni

Immagino che per individuare il soggetto attuatore occorrerà fare una "gara"

Quali sono le modalità da attivare per la scelta del partner per la progettazione e la gestione, alla luce del nuovo Codice degli Appalti? Cioè è possibile individuare il partner per la partecipazione al bando SPRAR (quindi per progettazione e successiva gestione nel caso di accoglimento del finanziamento da parte del Ministero) mediante la pubblicazione sul sito del Comune e all'Albo pretorio di un Avviso di Manifestazione d'Interesse per partecipare alla co-progettazione, organizzazione e gestione di un centro SPRAR, al fine di individuare il soggetto gestore?

Si richiede pertanto se tale procedura, che non prevede, ad esempio, il ricorso alla Centrale Unica di Committenza o le procedure per appalti sopra soglia, è corretta, o se invece sia necessario attivare altre modalità di individuazione del partner e, nel caso quali sono?

La coprogettazione rappresenta **una forma di collaborazione tra PA e soggetti del Terzo Settore** volta alla realizzazione di attività ed interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni locali della persona, della famiglia e della comunità.

Gli obiettivi che il Comune si propone di conseguire con la coprogettazione rappresentano l'effettiva opportunità **di collaborare con un soggetto del Terzo Settore** nella **progettazione e gestione** di attività di tipo sociale.

L'elemento distintivo della coprogettazione, rispetto all'appalto di servizi, è la **compartecipazione del partner in termini di messa a disposizione di risorse** umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.

La coprogettazione, con le caratteristiche sopra delineate, consente di applicare una procedura più snella ai sensi della L 328/2000 e del DPCM 30 marzo 2001 e delle Leggi Regionali.

Il legislatore ha infatti ritenuto, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, applicare una procedura più celere, volta a favorire la semplificazione amministrativa ancorché nel rispetto dei principi generali di trasparenza e buon'amministrazione, e favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà promuovendo azioni per il sostegno dei soggetti operanti nel Terzo Settore.

In presenza del presupposto della copartecipazione economica e sociale, con carattere innovativo, del privato alla coprogettazione quindi la procedura per la scelta del partner è svincolata dal Codice degli appalti.

La pubblicazione del D.Lgs 50/2006 non modifica l'impianto normativo sopra descritto considerata la non applicabilità di tale norma al pari della non applicabilità del precedente (cfr. D.Lgs 163/2016).

La procedura, in estrema sintesi, prevede la pubblicazione di un avviso di interesse con cui l'Amministrazione rende nota la volontà di procedere alla coprogettazione.

Nell'avviso devono essere indicati sia il progetto di massima, ovvero gli obiettivi generali e specifici degli interventi, le aree di intervento, la durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali, che i criteri e le modalità con cui verranno selezionate le proposte.

La titolarità delle scelte progettuali indicate nel progetto di massima rimangono quindi in capo all'Amministrazione.

I partner verranno valutati in base al possesso di requisiti di carattere generale e tecnico professionali, in base alla proposta progettuale ed al costo del progetto. La seconda fase consiste nella attività vera e propria di coprogettazione e si conclude con la stipula di una convenzione.

La valutazione dei costi delle attività dovrà prevedere, come detto, un **cofinanziamento da parte del candidato** valutato sulla messa a disposizione di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Amministrazione, presidio delle politiche di qualità.

Nel caso di procedura di valore superiore alla soglia comunitaria si esce però dal campo nazionale e di competenza del legislatore italiano, pertanto, ancorchè sia possibile procedere con la pubblicazione di un avviso, si rende necessario operare nel rispetto di principi generali della legge comunitaria ovvero pubblicità, concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni.

Si chiede come risolvere l'impasse in cui si trova il nostro Comune (come altri, si suppone).

Abbiamo utilizzato la proroga tecnica della gestione corrente dello SPRAR con domanda in prosecuzione.

Ci troviamo ora in fase di redazione del nuovo bando per il quale dovremmo mettere a bando solo la gestione e non la progettazione in quanto questa era già stata realizzata con la domanda di prosecuzione.

Si chiede se questo sia il giusto approccio e se tale impostazione possa costituire un vantaggio per il soggetto uscente che si è occupato della progettazione.

Considerata la domanda di prosecuzione in questo caso non è necessario ripensare o progettare il servizio quindi è corretto procedere con una gara di servizi solo per la scelta dell'Ente gestore.

Il gestore uscente potrà partecipare alla procedura di gara esperita. Ai sensi dell'art. 67 del Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) l'Amministrazione dovrà adottare misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato che ha coprogettato il servizio.

Se non si è in grado di garantire in alcun modo la parità di trattamento il soggetto, che ha partecipato alla redazione degli atti oggetto di successiva gara, dovrà essere escluso dalla nuova procedura.

In ogni caso, prima di provvedere alla sua esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita l'operatore, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. (cfr art. 66 e art. 67 D.Lgs 50/2016)

Siamo in fase di proroga tecnica, abbiamo avuto già autorizzata la prosecuzione con il precedente Ente attuatore scelto con procedura ad evidenza pubblica. Dobbiamo espletare una nuova gara per la scelta del nuovo Soggetto Attuatore ?

SI a secondo del valore posto a base di gara, si potrà scegliere una delle procedure indicate all'art. 36 comma 2 del Codice in caso di importi inferiori alla soglia comunitaria (€ 209.000 beni e servizi e € 750.000 per appalti di servizi sociali o di altri servizi specifici elencati all'allegato IX) o, per importi di valore superiore alla soglia comunitaria, una delle forme di scelta del contrante previste agli art. 59 e ss del Codice

E' possibile, nella scelta del soggetto attuatore SPRAR, privilegiare il terzo settore locale?

Il Terzo Settore può essere privilegiato attraverso la coprogettazione.

La coprogettazione infatti rappresenta una **forma di collaborazione tra PA e soggetti del Terzo Settore** volta alla realizzazione di attività ed interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni locali della persona, della famiglia e della comunità.

Gli obiettivi che il Comune si propone di conseguire con la coprogettazione rappresentano l'effettiva opportunità di collaborare con un soggetto del Terzo Settore nella **progettazione e gestione** di attività di tipo sociale.

L'elemento distintivo della coprogettazione, rispetto all'appalto di servizi, è la **compartecipazione del partner** in termini di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.

La coprogettazione, con le caratteristiche sopra delineate, consente di applicare una procedura più snella ai sensi della L 328/2000 e del DPCM 30 marzo 2001 e delle Leggi Regionali.

La procedura inizia con la pubblicazione di un avviso di interesse con cui l'Amministrazione rende nota la volontà di procedere alla coprogettazione. Proprio perché è un avviso pubblico non sussiste la possibilità di circoscrivere la partecipazione solo ad alcuni soggetti

DECRETO

Può un Comune indicare come luogo dove ospitare lo SPRAR una struttura di una IPAB della quale il Comune è membro e indica 3 componenti del CDA?

Nella domanda di contributo ex DM 10/08/2016 il comune può liberamente individuare la struttura da destinare all'accoglienza SPRAR, compatibilmente con la destinazione d'uso della stessa e con eventuali regolamenti o disposizioni che ne vincolino l'impiego.

Il finanziamento statale, che ammonta al 95% del totale per il progetto SPRAR, può subire riduzioni o ritardi causati da mancanze di risorse erariali?

No. Riduzioni o ritardi non possono dipendere dalla mancanza di risorse erariali.

Il comune che ha ricevuto una revoca ministeriale nel triennio 2014/2016, può aderire alla nuova programmazione SPRAR?

Si. Un comune destinatario di revoca degli interventi SPRAR da parte del ministero dell'Interno, può liberamente presentare una nuova domanda di contributo.

Il costo del revisore dei conti può essere compreso all'interno del piano finanziario o deve essere a carico esclusivo dell'Ente Locale?

Si. Il costo del revisore dei conti è da prevedere nel piano finanziario preventivo, alla voce A4.

Per determinarne il costo preventivo si considerino le seguenti fasce:

- SPRAR da 0 fino a 250.000 euro: massimo di spesa a pari a 3.000 euro;
- SPRAR da 250.000 fino a 500.000 euro: massimo di spesa pari a 5.000 euro;
- SPRAR da 500.000 fino a 1.000.000 euro: massimo di spesa pari a 10.000 euro;
- SPRAR oltre 1.000.000 euro: massimo di spesa pari a 15.000 euro.

Il comune che ottiene l'attivazione di uno SPRAR è obbligato a garantire tutte le attività e i servizi o può stipulare un accordo con solo alcune delle attività previste? (istruzione, ass. legale, inserimento abitativo, lavorativo, ecc)

Il comune è tenuto a garantire tutti i servizi di cui alla Parte II delle Linee Guida dello SPRAR, Dm 10/08/2016.

Che incentivi hanno le aziende che ospitano tirocini per i richiedenti protezioni internazionale?

I richiedenti protezioni internazionale hanno una retribuzione nei tirocini?

Il tirocinio formativo prevede il pagamento di una indennità allo stesso tirocinante. Le aziende ospitanti traggono vantaggio dal coinvolgimento del tirocinante nelle loro attività produttive, nonché dall'opportunità di formare il proprio eventuale futuro personale con la copertura di costi di tirocini previsti nel piano finanziario preventivo dello SPRAR.

Il revisore dei conti deve essere individuato dall'ente titolare o può essere individuato da un ente attuatore?

E' l'ente locale che deve avvalersi della figura di un revisore indipendente, sulla base di quanto disposto nell'art. 25 del DM 10/08/2016.

Un comune con un progetto SPRAR per il biennio 2016-2017 in corso, per la prosecuzione basterà richiedere al Ministero l'autorizzazione a continuare oppure dovrà presentare una nuova domanda di contributo?

I comuni titolari di uno SPRAR per il biennio 2016/2017 potranno presentare domanda di prosecuzione entro il 30/09/2017, come disposto dall'art. 4 del DM 10/08/2016.

Le modalità di presentazione della domanda di prosecuzione sono contenute nel medesimo decreto ministeriale.

Siamo titolari di un progetto SPRAR: abbiamo un problema di programmazione delle risorse non esistendo una tempistica fissa di erogazione di anticipi da parte del ministero e questo non è compatibile con le necessità di previsione di bilANCIO dell'ente locale

Per quanto riguarda la previsione in bilANCIO delle risorse destinate allo SPRAR l'ente locale deve tenere conto che la pubblicazione del decreto del ministro - che dispone l'assegnazione del finanziamento sulla base delle graduatorie degli enti locali proponenti domande di contributo ex novo e degli elenchi relativi alle domande di prosecuzione - è da considerarsi come documento di impegno finanziario, per tutte e tre le annualità previste.

In merito alla programmazione dei flussi di cassa per la copertura delle spese sostenute, si tenga conto che il ministero dell'Interno prevede l'erogazione di percentuali di finanziamento con cadenza trimestrale.

Date qualche indicazione sul recente provvedimento che riconosce 500€ per persona accolta?

Chi lo richiede?

Chi lo incassa?

Criteri e modalità di erogazione del bonus sono previsti dall'art. 12, comma 2, del DL 196/2016 e relativo decreto attuativo, reperibile anche sul sito dell'ANCI al www.ANCI.it/index.cfm?layout=detttaglio&IdDett=59366

Ad ogni buon conto, si specifica che il contributo viene erogato dal Ministero dell'Interno direttamente a favore dei Comuni che hanno strutture di accoglienza sul proprio territorio, e che non è necessaria alcuna richiesta da parte del Comune, in quanto è la Prefettura a fornire al Ministero i dati necessari ai fini dell'individuazione della somma spettante

PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE

Quale è il rapporto tra posti stabiliti dal piano ed abitanti per i comuni oltre i 2000 abitanti?

Solo per i Comuni oltre i 2.000 abitanti (ad esclusione dei Comuni capoluogo sede di Area Metropolitana) il Piano non applica un “coefficiente unico” a livello nazionale bensì l’attribuzione dei posti viene effettuata tenendo conto della quota dei posti definita per ciascuna regione.

Tale quota deve essere sottratta del numero di posti attribuiti ai Comuni della regione sino a 2.000 abitanti (per i quali è stato stabilito, a livello nazionale, un numero fisso e limitato di 6 posti) e, se presente, a quelli del Comune capoluogo sede di Area Metropolitana (in questo caso per tutti i 14 Comuni si applica un coefficiente omogeneo pari a 2,0 posti ogni 1.000 abitanti).

Il numero dei posti risultante da questa operazione viene così suddiviso per il numero complessivo degli abitanti dei Comuni oltre 2.000 abitanti della regione: si genera in questo modo il numero di posti, ogni 1.000 abitanti, da applicare nella ripartizione.

Nel piano di riparto, si passa da quota regionale a quota dei comuni della regione. Non viene considerato un riparto anche provinciale?

La logica del Piano è basata esclusivamente su due modalità di ripartizione in cascata tra loro: ripartizione regionale e in seguito quella comunale.

Solo a seguito della ripartizione effettuata a livello comunale, si individua il numero complessivo dei posti a livello provinciale dato, di fatto, dalla somma di tutti i posti attribuiti ai Comuni appartenenti ad una provincia.

Il Piano, oltre ai criteri rappresentati, ha già definito il numero di posti per ciascun Comune?

Sì, il Piano di riparto ha definito i posti attribuibili ad ogni singolo Comune per provincia di appartenenza; è proprio con riferimento a questo quadro numerico che Prefetture e Amministrazioni Comunali collaborano per rendere più equo, diffuso e sostenibile il sistema di accoglienza.

I posti SPRAR già presenti in un comune si sommano a quelli previsti dal Piano nazionale di ripartizione?

Il piano fissa un numero di posti complessivo per ciascun Comune. I posti SPRAR sono da considerarsi inclusi in tale numero.

*Nel piano inviatoci dalla Prefettura non considera le quote dei **MSNA** già accolti dai comuni. Come mai non sono considerati come posti già attivi?*

Il Piano nazionale si riferisce alla ripartizione di posti per adulti, pertanto i numeri di posti attribuiti ad ogni Comune riguardano questa categoria.

*Avendo presentato un progetto per la seconda accoglienza di **MSNA** accedendo al Fondo FAMI, si chiede di sapere se il numero di questi **minori** concorre al raggiungimento del numero individuato dalla Prefettura di stranieri da accogliere in proporzione al numero di abitanti del nostro Comune.*

No, in quanto il Piano nazionale si riferisce alla ripartizione di posti per adulti.

Se si presenta uno SPRAR come Unione montana che conta 20.000 abitanti e su cui ci sono già 4 CAS qual è il calcolo da fare?

Nei casi di gestione associata di un progetto SPRAR si considera il numero complessivo dei posti, ottenuto dalla somma delle singole quote attribuibili a ciascun Comune in questo caso appartenente alla Unione di Comuni, che garantisce la copertura del numero dei posti stabiliti dal Piano.

Nel caso di gestione associata (fra più comuni, tutti superiori ai 2000 abitanti) il rapporto ogni 1000 abitanti viene calcolato in base alla popolazione del singolo Ente o sul numero dei cittadini totali dell'Unione dei comuni?

Nel caso di un progetto SPRAR gestito in forma associata che coinvolge un numero determinato di Comuni con una popolazione superiore ai 2000 abitanti, il rapporto ogni 1.000 abitanti viene applicato in base alla popolazione di ogni singolo Comune.

Inoltre, si specifica che nei casi di gestione associata di un progetto SPRAR si considera il numero complessivo dei posti, ottenuto dalla somma delle singole quote attribuibili a ciascun Comune facente parte dell'associazione di Comuni, che garantisce la copertura del numero dei posti stabiliti dal Piano.

Esiste una clausola di salvaguardia particolare per i comuni con meno di 5.000 abitanti?

La direttiva ministeriale dell'11 ottobre 2016 prevede l'applicazione della clausola di salvaguardia per TUTTI i Comuni che "appartengono alla rete SPRAR o che abbiano già formalmente manifestato la volontà di aderirvi ...". Inoltre si aggiunge che "... tale clausola di salvaguardia deve applicarsi nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfi la quota di posti assegnata a ciascun Comune dal predetto Piano".

D'altro canto, il Piano nazionale di ripartizione ha adottato un criterio di sostenibilità per i piccolissimi Comuni fino a 2000 abitanti, in particolare si è optato per un numero uguale, fisso e limitato di posti pari a 6. Per tutti i Comuni superiori ai 2000 abitanti il principio di proporzionalità demografica viene assicurato attraverso una ripartizione dei posti spettanti con un rapporto ogni 1000 abitanti così da rispettare la specificità demografica del singolo Comune.

Se un Comune da 250.000 abitanti presenta un progetto SPRAR per l'accoglienza di 20 richiedenti asilo, usufruisce della clausola di salvaguardia?

La direttiva ministeriale dell'11 ottobre 2016 prevede l'applicazione della clausola di salvaguardia per TUTTI i Comuni che "appartengono alla rete SPRAR o che abbiano già formalmente manifestato la volontà di aderirvi ...". Inoltre si aggiunge che "... tale clausola di salvaguardia deve applicarsi nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfi la quota di posti assegnata a ciascun Comune dal predetto Piano".

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Un comune che ha attivato un progetto SPRAR può comunque consentire l'apertura di CAS, senza usufruire della Clausola di salvaguardia?

La clausola di salvaguardia di cui alla Direttiva del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016 è uno strumento messo a disposizione dei Comuni che decidano, volontariamente, di attivare un progetto SPRAR sul proprio territorio. Essa prevede che, se i numeri del progetto SPRAR attivato, o che il Comune ha manifestato formalmente l'intenzione di attivare, sono coerenti con i numeri previsti dal Piano di ripartizione nazionale, i Prefetti debbano rendere esente quel Comune da ogni altra forma di accoglienza. Ogni altro accordo tra Comune e Prefettura sul territorio è oggetto di contrattazione locale, non attinente con il Piano nazionale.

La clausola di salvaguardia viene attuata se e solo se il comune SPRAR raggiunge il numero di richiedenti ad esso assegnati?

La Direttiva 11 ottobre 2016 richiede alle Prefetture di “attivare una politica di *governance* applicando una clausola di salvaguardia che renda esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che abbiano già formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza. Si specifica che tale clausola di salvaguardia deve applicarsi nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfi la quota di posti assegnata a ciascun Comune dal predetto Piano”.

Domanda simile: Se nel comune X è stato assegnato un numero pari a 50, e come SPRAR ne copre 20... i restanti 30 saranno ancora CAS?

Rimane demandata all'opportuna contrattazione territoriale tra Comuni e Prefettura, individuare percorsi applicativi che tengano conto della necessaria gradualità di attuazione degli obiettivi del Piano.

*Se presso un comune sono presenti comunità alloggio per **minori** stranieri non accompagnati (non è uno SPRAR dedicato a **minori**) può valere allo stesso modo la clausola di salvaguardia?*

La direttiva 11 ottobre 2016 non ascrive le comunità alloggio per **minori** stranieri non accompagnati (**MSNA**) non afferenti alla rete SPRAR tra le strutture che possano essere computate ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia.

Rimane tuttavia demandata all'opportuna contrattazione territoriale tra Comuni e Prefetture l'individuazione di percorsi applicativi che permettano di attivare la citata “politica di *governance*”, intesa come la gestione dell'accoglienza in un quadro di concertazione con i Comuni, finalizzata innanzitutto all'ampliamento della platea dei Comuni disponibili all'accoglienza tramite la rete SPRAR.

Su questo tema la prefettura della nostra provincia ha scritto in una circolare che "la clausola di salvaguardia, che rende esenti i comuni che appartengono alla rete SPRAR o che abbiano già formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza deve applicarsi nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfi la quota assegnata dal piano". Cosa significa?

Si tratta della riproposizione letterale di quanto previsto dalla direttiva 11 ottobre 2016.

Se la rete tra enti comunali per attivare lo SPRAR viene fatta tra enti che non appartengono alle stesse prefetture, è possibile aderire oppure è meglio preferire SPRAR tra Comuni appartenenti alle stesse Prefetture? viene garantita in questo caso la clausola di salvaguardia? Trattasi in questo caso di Prefetture vicine (Padova e Venezia). Grazie.

domande simili, stessa risposta:

Nel DM 10/08/2016 si fa riferimento a strutture di accoglienza dello SPRAR "ubicate sul territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia". Tuttavia, possono essere previsti casi residuali di partenariato nello SPRAR di comuni limitrofi, dislocati su province differenti. In ogni caso, nell'applicazione della clausola di salvaguardia si dovrà tenere conto dei posti collocati sul territorio del singolo comune.

Domanda simile: Nel caso di un progetto SPRAR di cui è titolare una gestione associata di Comuni, attraverso una Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, il rispetto della clausola di salvaguardia si verifica sui posti esistenti nei singoli comuni o sull'insieme di essi? Per quanto riguarda gli incentivi economici, sempre in situazione di gestione associata, sono assegnati ai singoli comuni sulla base delle presenze in essi o possono essere cumulati e assegnati al soggetto aggregatore degli stessi?

Se un comune ha un CAS (con un rapporto di 20 richiedenti asilo ogni 1000 abitanti) e non uno SPRAR, aderendo allo SPRAR avrebbe la possibilità di richiedere l'applicazione della clausola di salvaguardia al fine di ristabilire una proporzionalità/ sostenibilità dell'accoglienza o il prefetto potrà ribadire la necessità di avere un CAS?

La direttiva 11 ottobre 2016 prevede che le Prefetture operino affinché “i centri di accoglienza temporanea eventualmente presenti sul territorio dei Comuni aderenti alla rete SPRAR vengano gradualmente ridotti, ovvero ricondotti ove possibile a strutture della rete SPRAR medesima, fino al raggiungimento della predetta quota di posti”. E’ quindi previsto, pur in un quadro di gradualità, la progressiva riduzione dei posti CAS eccedenti la quota prevista dal Piano, qualora questa sia soddisfatta dal progetto SPRAR.

Quando scatta la clausola di salvaguardia in presenza di formalizzazione dell'adesione allo SPRAR, se il progetto non viene finanziato, come ci si comporta?

Se il Comune conferma la sua intenzione di ripresentare il progetto secondo modalità nuove che ne consentano l’approvazione, rimane pienamente esaudito quanto previsto dalla direttiva 11 ottobre con riferimento alla “manifestazione formale” della volontà di aderire allo SPRAR, e quindi rimane applicabile la clausola di salvaguardia.

Buongiorno, vorrei chiedere alla relatrice Orlandi se l'adesione ad uno SPRAR da parte di un comune può bloccare o condizionare l'inserimento di migranti previsti da progetti CAS della prefettura senza il coinvolgimento del comune.

La clausola di salvaguardia di cui alla Direttiva del Ministro dell’Interno dell’11 ottobre 2016 è uno strumento messo a disposizione dei Comuni che decidano, volontariamente, di attivare un progetto SPRAR sul proprio territorio. Essa prevede che, se i numeri del progetto SPRAR attivato, o che il Comune ha manifestato formalmente l’intenzione di attivare, sono coerenti con i numeri previsti dal Piano di ripartizione nazionale, i Prefetti debbano rendere esente quel Comune da ogni altra forma di accoglienza.

Un Comune sul cui territorio è già stato approvato ma non ancora attivato l'insediamento di un CAS, nel caso in cui aderisca allo SPRAR può invocare la clausola di salvaguardia?

La clausola di salvaguardia di cui alla Direttiva del Ministro dell’Interno dell’11 ottobre 2016 è uno strumento messo a disposizione dei Comuni che decidano, volontariamente, di attivare un progetto SPRAR sul proprio territorio. Essa prevede che, se i numeri del progetto SPRAR attivato, o che il Comune ha manifestato formalmente l’intenzione di attivare, sono coerenti con i numeri previsti dal Piano di ripartizione nazionale, i Prefetti debbano rendere esente quel Comune da ogni altra forma di accoglienza. In caso ci siano strutture di accoglienza temporanea già attivate, i Prefetti sono chiamati a procedere ad una graduale riduzione. Nel caso, come quello proposto nella domanda, tali strutture non siano state ancora attivate, la loro attivazione andrebbe contro la direttiva.

Nel caso di un progetto SPRAR di cui è titolare una gestione associata di Comuni, attraverso una Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, il rispetto della clausola di salvaguardia si verifica sui posti esistenti nei singoli comuni o sull'insieme di essi?

Nei casi di gestione associata di un progetto SPRAR, il rispetto della clausola di salvaguardia si assume nella condizione in cui il numero complessivo dei posti, ottenuto dalla somma delle singole quote attribuibili a ciascun comune interessato, garantisca la copertura del numero di posti stabiliti dal Piano.

Nel caso di un progetto SPRAR di cui è titolare una gestione associata di Comuni, attraverso una Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, il rispetto della clausola di salvaguardia si verifica sui posti esistenti nei singoli comuni o sull'insieme di essi? Per quanto riguarda gli incentivi economici, sempre in situazione di gestione associata, sono assegnati ai singoli comuni sulla base delle presenze in essi o possono essere cumulati e assegnati al soggetto aggregatore degli stessi?

Nei casi di gestione associata di un progetto SPRAR, il rispetto della clausola di salvaguardia si assume nella condizione in cui il numero complessivo dei posti, ottenuto dalla somma delle singole quote attribuibili a ciascun comune interessato, garantisca la copertura del numero di posti stabiliti dal Piano. Per l'assegnazione degli incentivi economici riferiti al bonus di cui all'art. 12, comma 2 del DL 196/2016 (c.d. "bonus gratitudine") si tiene conto dei territori comunali sui quali fisicamente insistono le strutture di accoglienza.

Chiediamo chiarimenti: la clausola di salvaguardia si applica anche nel caso in cui un comune attivi o manifesti la volontà di attivare uno Sprar per un numero di posti inferiore alla quota prevista dal piano di ripartizione?

La direttiva 11 ottobre 2016 richiede alle Prefetture di "attivare una politica di governance applicando una clausola di salvaguardia che renda esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che abbiano già formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza. Si specifica che tale clausola di salvaguardia deve applicarsi nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfi la quota di posti assegnata a ciascun Comune dal predetto Piano".

Rimane demandata all'opportuna contrattazione territoriale tra Comuni e Prefettura, individuare percorsi applicativi che tengano conto della necessaria gradualità di attuazione degli obiettivi del Piano.

Come si può fare per passare da una situazione di centro di accoglienza gestito da una cooperativa presso un albergo di proprietà dei francescani (forse in vendita e la cooperativa lo compra), e la volontà di fare una SPRAR. Il comune ha una popolazione di 1200 abitanti e ora nel centro di accoglienza ha circa 100 migranti. L'idea è che un centro SPRAR possa dare una opportunità maggiore per i ragazzi migranti. Il rischio è che la cooperativa, che ha vinto un bando prefettizio, preferisca questa situazione. Come se ne esce? Grazie

I posti gestiti attualmente dai Comuni devono venire computati nel piano di ripartizione dei Cas da parte delle Prefetture? se il nostro Comune volesse allargare il numero di ospiti Sprar del progetto attuale automaticamente verrebbe ridotto il numero di posti CAS che il comune sta gestendo?

Quali azioni si innescano nei confronti di un Sindaco che rifiuta di accogliere sul proprio Comune?

La clausola di salvaguardia di cui alla Direttiva del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016 è uno strumento messo a disposizione dei Comuni che decidano, volontariamente, di attivare un progetto SPRAR sul proprio territorio. Essa prevede che, se i numeri del progetto SPRAR attivato, o che il Comune ha manifestato formalmente l'intenzione di attivare, sono coerenti con i numeri previsti dal Piano di ripartizione nazionale, i Prefetti debbano rendere esente quel Comune da ogni altra forma di accoglienza.

La direttiva prevede inoltre che le Prefetture operino affinché “i centri di accoglienza temporanea eventualmente presenti sul territorio dei Comuni aderenti alla rete SPRAR vengano gradualmente ridotti, ovvero ricondotti ove possibile a strutture della rete SPRAR medesima, fino al raggiungimento della predetta quota di posti”. E' quindi previsto, pur in un quadro di gradualità, la progressiva riduzione dei posti CAS qualora la quota prevista dal Piano sia soddisfatta dal progetto SPRAR.

Più in generale, scopo prioritario della strategia complessiva è quello di rimettere nelle mani dei Comuni la governance dell'accoglienza. In tal senso, non dovrebbe rilevare la preferenza della cooperativa impegnata a gestire le strutture.

Il Piano stabilisce una ripartizione nazionale dei posti per richiedenti asilo e rifugiati adottando specifici criteri per l'attribuzione del numero di posti a livello comunale.

Il Comune decide volontariamente se aderire alla rete SPRAR o ampliare il numero dei posti del progetto SPRAR già in essere. In entrambi i casi dovrà essere considerato il numero dei posti previsti dal Piano di ripartizione così da assicurare quanto previsto dalla direttiva 11 ottobre 2016 in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia.

Nel caso in cui nel territorio del Comune sia presente un centro di accoglienza temporanea, la stessa direttiva fa riferimento ad una graduale riduzione del numero dei posti del centro fino all'annullamento qualora il numero dei posti fissati dal Piano sia interamente soddisfatto dal progetto SPRAR.

I Comuni che non attivano progetti SPRAR sul proprio territorio non possono usufruire della clausola di salvaguardia. Sono, pertanto, passibili di attivazione di altre forme di accoglienza sul territorio, decise dai Prefetti in relazione alle esigenze e senza quote massime di riferimento.

Cosa avviene di un centro CAS già attivato con 80 ospiti, se il Comune aderisce in seguito allo SPRAR? Tale centro viene chiuso o può proseguire?

La direttiva prevede che le Prefetture operino affinché “i centri di accoglienza temporanea eventualmente presenti sul territorio dei Comuni aderenti alla rete SPRAR vengano gradualmente ridotti, ovvero ricondotti ove possibile a strutture della rete SPRAR medesima, fino al raggiungimento della predetta quota di posti”. E’ quindi previsto, pur in un quadro di gradualità, la progressiva riduzione dei posti CAS qualora la quota prevista dal Piano sia soddisfatta dal progetto SPRAR.

Se un comune avvia la procedura per individuare l'ente attuatore ma la procedura non ha esito positivo, può essere applicata lo stesso la clausola di salvaguardia?

Se il Comune conferma la sua intenzione di ripresentare il progetto secondo modalità nuove che ne consentano l’approvazione, rimane esaudito quanto previsto dalla direttiva 11 ottobre con riferimento alla “manifestazione formale” della volontà di aderire allo SPRAR, e quindi rimane applicabile la clausola di salvaguardia.

Relativamente ai comuni già aderenti allo SPRAR con le quote di accoglienza definite in base al n. di popolazione e che manifestino la volontà di ampliamento secondo le nuove quote del piano di riparto :

1
La possibilità di richiedere un **ampliamento** dei posti finanziati rientra nella casistica di novazione del servizio di accoglienza finanziato, così come previsto all’art. 22 del DM 10 agosto 2016, per il quale il Ministero dell’Interno il 20 marzo scorso ha diramato, per il tramite del Servizio Centrale, una circolare applicativa cui preghiamo di attenervi.

*1. quali sono le modalità dell'**ampliamento** nell'ambito SPRAR ?*

2
La direttiva 11 ottobre 2016 richiede alle Prefetture di “attivare una politica di governance applicando una clausola di **salvaguardia** che renda esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che abbiano già formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall’attivazione di ulteriori forme di accoglienza. Si specifica che tale clausola di salvaguardia deve applicarsi nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfi la quota di posti assegnata a ciascun Comune dal predetto Piano”.

*2. vige la clausola di **salvaguardia** rispetto al necessario criterio di gradualità dell'ampliamento ovvero se un comune accoglie 25 posti SPRAR ma con il nuovo piano di riparto ne deve accogliere 80 secondo il piano ANCI è esente dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza (CAS) nella fase graduale di ampliamento?*

Rimane demandata all’opportuna contrattazione territoriale tra Comuni e Prefettura, individuare percorsi applicativi che tengano conto della necessaria gradualità di attuazione degli obiettivi del Piano.

Domanda simile: *La clausola di salvaguardia si applica in caso di graduale ampliamento dei posti SPRAR o la prefettura può attivare un CAS durante la fase di ampliamento?*